## Centro Studi e Documentazione sui Demani civici e le Proprietà Collettive 25<sup>a</sup> Riunione Scientifica – 21-22 novembre 2019

"Il futuro degli assetti fondiari collettivi sta nella memoria delle loro radici"

Il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo come modello di accordo pubblico-privato volto a conciliare l'interesse generale di tutela ambientale di un patrimonio regoliero con le attività e le necessità della comunità locale.

di Stefano Lorenzi Segretario Generale delle Regole di Ampezzo

Nel 2020 il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo festeggia i 30 anni di attività: tre decadi in cui è maturata un'esperienza unica di un'area naturale protetta istituita da una Regione e gestita in autonomia da una proprietà collettiva.

Fino a qualche anno fa nel nostro Paese esistevano, effettivamente, due realtà di questo tipo: il Parco d'Ampezzo e il Parco del Bosco delle Sorti, un'area protetta di 1.068 ettari in Provincia di Vercelli, gestita dal 1991 al 2011<sup>1</sup> dalla Partecipanza di Trino, gestione ora passata ad un ente pubblico. Nell'ambito del Bosco delle Sorti, la Partecipanza esercita oggi la sola gestione forestale<sup>2</sup>, ma l'amministrazione dell'area protetta è stata affidata dalla Regione Piemonte ad un suo ente pubblico strumentale<sup>3</sup>.

Il Parco d'Ampezzo è quindi, oggi, l'unica realtà collettiva in Italia che gestisce un parco naturale in convenzione con un ente pubblico territoriale, coniugando l'esercizio di attività agro-silvo-pastorali tipiche di una grande proprietà collettiva di montagna con le finalità dirette di tutela ambientale tipiche di un parco regionale.

La normativa nazionale sulle aree naturali protette riconosce alle Regioni "la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse". Con tale norma, lo Stato ha fatto propria la disciplina della Regione Veneto, che già nel 1984 prevedeva che "qualora il territorio del parco sia in tutto o in parte compreso tra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio di Comunioni familiari montane, la gestione può essere affidata alle stesse Comunioni anche associate tra loro".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Legge regionale del Piemonte 19 agosto 1991, n° 38 (abrogata dal 1° gennaio 2012)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Legge regionale del Piemonte 29 giugno 2009, n° 19 (art. 7, comma 2 bis)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Legge regionale del Piemonte 29 giugno 2009, n° 19 (art. 12, comma 1 lett. h) "Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino"

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Legge nazionale 6 dicembre 1991, n° 391 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 22, lett. e)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Legge regionale del Veneto 16 agosto 1984, n° 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" (art. 7)

Il racconto sulla storia del Parco d'Ampezzo può iniziare verso gli anni '70 del secolo scorso, quando emerse nella comunità locale il problema legato alle attività militari che l'Esercito Italiano svolgeva in zone d'alta quota utilizzate dalle Regole come pascoli, località di straordinaria bellezza e di marcata vocazione naturale e turistica su cui l'Esercito effettuava manovre, poligoni e addestramenti anche con uso di esplosivi.

Oltre a ciò, nella parte settentrionale della valle, verso il confine con la Provincia Autonoma di Bolzano, già negli anni '30 l'Esercito aveva occupato con la forza circa quaranta ettari di bosco regoliero per costruirvi una polveriera, che è rimasta attiva fino agli inizi degli anni '90.

Nel 1979 i Regolieri chiesero alla Regione Veneto la possibilità di istituire un parco naturale, ampliando i confini dell'attiguo Parco di Fanes Senes e Braies. In seguito, però, la possibilità che un parco naturale causasse un'eccessiva ingerenza dell'ente pubblico sull'autonomia regoliera portò ad un ripensamento da parte dell'Assemblea dei Regolieri, che nel 1984 si espresse contrariamente a quanto ipotizzato e richiesto cinque anni prima.

Tuttavia, in quel periodo la Regione Veneto era impegnata nella stesura del P.T.R.C.<sup>6</sup> ed aveva, fra i suoi obiettivi, la costituzione di diverse aree protette sul territorio regionale: una di queste fu individuata nella Valle d'Ampezzo, teatro di notevoli valori paesaggistici e naturalistici, e di vaste aree non antropizzate che ben si prestavano a particolari misure di tutela.

Ciò che oggi appare ai nostri occhi una scelta lungimirante, cioè l'affidare la gestione del nuovo parco al soggetto proprietario dei luoghi, fu vista all'epoca come una novità anomala e mai sperimentata, in quanto la Regione intendeva affidare la gestione del Parco ad un nuovo ente strumentale o alla Comunità Montana, così com'era consuetudine in questi casi.

Occorreva, innanzitutto, prevedere una cornice normativa entro cui considerare la fattispecie di un parco regionale gestito da un soggetto avente natura giuridica privata, sebbene collettiva: la stesura e l'approvazione della legge quadro regionale sui parchi<sup>7</sup> ne fu l'occasione, così le Regole stimolarono il Consiglio Regionale a contemplare tale possibilità, che venne inserita nel testo di legge con la formulazione sopra citata.

La seconda metà degli anni Ottanta fu un banco di prova per definire un nuovo tipo di relazione fra la proprietà collettiva ampezzana e la Regione: le Regole iniziarono ad acquisire una maggiore capacità di relazione con l'ente territoriale, mentre la Regione venne a conoscenza delle modalità virtuose operate dalle Regole nella gestione del loro territorio, una realtà fino ad allora conosciuta solo da pochi addetti ai lavori.

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Piano Territoriale Regionale di Coordinamento

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Legge regionale del Veneto 16 agosto 1984, n° 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" (art. 7)

L'obiettivo, in fondo, era lo stesso per entrambi gli interlocutori, e cioè una maggiore tutela del territorio naturale, ma le posizioni e i punti di partenza erano differenti. Furono perciò la capacità e l'intelligenza dell'arch. Franco Posocco (Segretario Regionale per il Territorio) e di Ugo Pompanin (Presidente delle Regole d'Ampezzo) a trovare una soluzione alle contrapposizioni, formulando una proposta che incontrò il favore sia del mondo politico regionale, sia del mondo regoliero.

Si giunse, quindi, nel 1990 all'istituzione del Parco d'Ampezzo<sup>8</sup>, approvata sia dalla Regione Veneto sia dall'Assemblea Generale dei Regolieri: quest'ultima accettò la nascita dell'area protetta con il 98% dei voti favorevoli (662 voti favorevoli, 6 voti contrari e 10 astenuti su 678 presenti). In quell'occasione, l'Assemblea delegò la Deputazione Regoliera – organo amministrativo delle Regole – a siglare con la Regione Veneto la convenzione per la gestione del Parco, atto poi firmato il 30 ottobre di quell'anno.

La zona interessata dal Parco è quella dei gruppi montuosi di Tofana, Fanis, Col Bechei, Croda Rossa e Cristallo, un'area di circa 11.400 ettari (dei quali 6.700 circa di proprietà regoliera e i rimanenti di acque e rocce demaniali) in cui l'ambiente viene tutelato con maggiore rigore che altrove. Nella sostanza, tale territorio era già un parco, protetto e vincolato per secoli direttamente dalle Regole, tanto che le stesse non ebbero difficoltà ad avviarne la gestione.

Non venne infatti istituito un "ente parco", ma la Comunanza delle Regole d'Ampezzo fu incaricata di gestire il Parco con la propria struttura, i propri organi amministrativi e con l'organico da essa assunto. Quest'ultimo fu integrato con l'assunzione di un Direttore per il Parco e con personale tecnico e di sorveglianza che affiancò i collaboratori già al lavoro per le Regole.

Il Parco d'Ampezzo è quindi gestito, a tutti gli effetti, dagli organi amministrativi delle Regole d'Ampezzo: l'Assemblea Generale dei Regolieri, la Deputazione Regoliera (organo amministrativo), la Giunta Regoliera (organo esecutivo) e il Presidente. Chiaramente, il Presidente delle Regole d'Ampezzo svolge anche la mansione di Presidente del Parco. L'alternanza delle persone nelle cariche amministrative è quella prevista nel Laudo (statuto) delle Regole d'Ampezzo.

La legge istitutiva prevede, inoltre, un organo di controllo detto Comitato Tecnico-Scientifico, cui vanno richiesti pareri (non vincolanti) sui bilanci, sui regolamenti, sulle varianti al Piano Ambientale e su altre questioni che l'Amministrazione del Parco ritiene utili. Degli undici componenti del Comitato, otto vengono nominati dalle Regole e tre dalla Regione Veneto.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, che si riunisce 1-2 volte l'anno, è composto da persone scelte fra gli esperti in materie naturalistiche connesse alla gestione del Parco, sempre con

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Legge regionale del Veneto 22 marzo 1990, n° 21.

l'attenzione che almeno uno dei suoi componenti sia un esperto di proprietà collettiva, in modo da permettere al Comitato uno sguardo capace sulle modalità e le dinamiche gestionali affidate all'ente regoliero.

Assumere la gestione del Parco significò, per le Regole, non solo vedere l'imposizione di vincoli più ristretti su parte del loro territorio, ma da subito la responsabilità di pianificare l'area protetta attraverso un Piano Ambientale. Il Piano, previsto nella normativa nazionale e regionale, prevede una serie di studi e progettazioni territoriali che formano la base su cui si innestano le attività interne all'area protetta: la stesura del Piano Ambientale fu affidata a uno staff di tecnici incaricato dalle Regole d'Ampezzo, che lavorò seguendo le indicazioni generali dell'organo amministrativo regoliero, quindi con un criterio di programmazione territoriale che ricalcava la visione regoliera di una corretta gestione dell'ambiente armonizzata a misure di tutela più strette che la legge imponeva.

Di fatto, sia l'istituzione del Parco, sia la redazione e l'approvazione del Piano non portarono a particolari attriti con la popolazione locale, né con le categorie economiche coinvolte: le uniche, marginali, opposizioni, vennero dall'Esercito e dall'ANAS.

La pressione militare con le esercitazioni belliche nell'area del nuovo Parco andava già in quegli anni riducendosi, e la presenza di un'area protetta vide un'accelerazione nello spostare altrove il movimento di uomini e mezzi delle Truppe Alpine, anche per ragioni di immagine verso l'opinione pubblica che l'Esercito ritenne gradualmente più significative: rimangono ancora oggi alcune esercitazioni militari nel Parco, soprattutto di carattere alpinistico, ma l'effetto è comunque molto meno impattante rispetto al passato.

Il Piano Ambientale venne approvato dal Consiglio Regionale del Veneto nel 1999 nella formulazione proposta dalle Regole<sup>9</sup>, e divenne da allora strumento urbanistico sovraordinato per il territorio a Parco, aspetto che ancora oggi porta a qualche scontento da parte del Comune, che si vede privato della facoltà pianificatrice su parte del territorio (il Parco interessa circa il 45% del territorio compreso nei confini amministrativi di Cortina d'Ampezzo).

Fin dalla sua istituzione, il Parco divenne un importante banco di prova per le Regole, che si trovarono ad essere un interlocutore costante con la Regione Veneto: gli amministratori e il personale regoliero dovettero ampliare le proprie competenze, integrando le tradizionali attività di gestione silvo-pastorale e culturale con il monitoraggio della fauna selvatica, degli habitat e la gestione dei flussi turistici, soprattutto estivi, con un incremento della capacità relazionale con l'ente pubblico e con una maggiore complessità dal punto di vista burocratico e fiscale, anche sugli aspetti legati alla gestione di denaro pubblico.

Dal punto di vista di Venezia, se fino ad allora la Regione vedeva la proprietà collettiva quasi come un'entità astratta e posta ai margini dei suoi interessi, ora si trovava a destinare

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto 24 febbraio 1999, n° 15 (B.U.R. 20 aprile 1999, supp. al n° 35).

una parte del proprio bilancio proprio a una comunione familiare montana, veduta sì come ente strumentale ma – in quanto privata – libera da modalità e vincoli connessi ai pubblici appalti e ai contratti di lavoro di natura pubblica.

Le Regole, infatti, assumevano e assumono personale dipendente secondo i criteri e le modalità di un'azienda privata, senza concorsi o appalti pubblici, così come affidano in appalto lavori sul territorio a ditte di fiducia, agevolando dove possibile le competenze locali e orientando sul territorio locale l'indotto economico dato dai finanziamenti regionali.

Una delle prime incertezze di questa convivenza Regole-Regione fu quella di stabilire con chiarezza le modalità di rendicontazione del denaro che Venezia assegnava al Parco, connesse ai criteri di approvazione dei bilanci. Non essendoci un "ente parco", i finanziamenti regionali entravano direttamente nel bilancio delle Regole, la cui approvazione spettava all'Assemblea Generale, convocata per consuetudine nel mese di aprile. Alla Regione interessava ottenere la rendicontazione entro fine febbraio, libera dalle voci non pertinenti l'area protetta. Nel 1993 si giunse, perciò, ad un'intesa sulle modalità di rendicontazione, impostando le voci relative al Parco come sezionale del conto economico all'interno del bilancio regoliero, approvato in via preliminare dalla Deputazione Regoliera e visionato dal Comitato Tecnico-Scientifico entro la fine di febbraio, poi inserito nel bilancio generale che i Regolieri approvano nell'Assemblea di aprile<sup>10</sup>.

Dal 1990 ad oggi la Regione ha stanziato contributi per la gestione ordinaria del Parco per 500-700 mila euro annui, più quote destinate a progetti mirati e investimenti variabili dai 0 ai 300 mila euro annui. Negli anni recenti le erogazioni sono state minori rispetto al passato, causa la contrazione delle disponibilità sul bilancio regionale, ma Venezia ha sempre assicurato le quote minime di funzionamento dei suoi Parchi, limitando – a volte anche azzerando – le quote relative agli investimenti.

Le attività agro-silvo-pastorali regoliere, in particolare quelle connesse alla gestione delle foreste e dei pascoli, si sono mantenute a bilancio come voci di incasso e spesa separate dalla gestione del Parco, in quanto attività istituzionali esercitate dalle Regole nelle loro funzioni di proprietarie del territorio. Il Piano Ambientale prevede, infatti, che le tradizionali attività di conduzione selvicolturale e quelle di esercizio del pascolo estensivo siano compatibili con l'assetto degli habitat, aspetto peraltro sostenuto anche dalla legge quadro nazionale sui parchi<sup>11</sup>.

Circa il 40% dei 16.000 ettari di proprietà regoliera in Ampezzo si trova all'interno dell'area protetta, e anche in queste zone i Regolieri hanno potuto esercitare la loro tradizionale attività, sia nella gestione silvo-pastorale, sia nell'esercizio dei loro diritti antichi quali il legnatico, l'erbatico, e la raccolta dei frutti del sottobosco. Non c'è infatti stata alcuna differenza fra le attività tradizionali svolte all'interno e all'esterno dell'area protetta, proprio grazie al fatto che nel Piano Ambientale si è chiarito in modo esplicito che le modalità di

<sup>10</sup> Legge regionale del Veneto 18 dicembre 1993, n° 53 (art. 15).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Legge nazionale 6 dicembre 1991, n° 391 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 11, comma 2 lett. a)

conduzione e gestione delle terre operate dai Regolieri nei secoli hanno contribuito e contribuiscono al mantenimento degli habitat e ad un equilibrio virtuoso fra gli elementi di naturalità tipici delle vallate alpine e l'attività umana che da esse ne traeva e ne trae sostentamento.

Dal punto di vista economico ed istituzionale, dunque, gli obiettivi dell'ente regoliero e quelli dell'area protetta sono – se non coincidenti – quanto meno paralleli e convergenti verso un rapporto realmente sostenibile fra uomo e natura. Ne è dimostrazione il fatto che i criteri di pianificazione ed esecuzione dei lavori sull'intero territorio sono gli stessi, dentro e fuori Parco, e che la filosofia di gestione dell'intero "patrimonio antico" delle Regole è la medesima a prescindere dai confini stabiliti dalla legge regionale che istituì il Parco.

La differenza sta, invece, nell'origine dei denari che vengono impiegati in questi lavori: all'interno del Parco provengono dalla Regione Veneto, all'esterno provengono dal bilancio ordinario delle Regole, fatto di vendita di legname, affitti e altre risorse. Questo criterio si è però modificato nel tempo, nel senso che i primi quindici anni di gestione hanno visto un cospicuo stanziamento di risorse economiche da parte di Venezia, che garantivano sia l'organico e le spese di gestione, sia i lavori sul territorio: questi anni iniziali di abbondanza hanno consentito all'ente gestore di migliorare notevolmente l'assetto della sentieristica, delle strade forestali, delle malghe e dei fabbricati rurali, oltre a promuovere attività educative e di ricerca scientifica.

Negli anni successivi la Regione ha modificato gradualmente i criteri di assegnazione dei contributi annuali, sia riducendo il *plafond* complessivo destinato alle aree protette, sia scomponendolo in attività ordinarie e straordinarie; queste ultime, soprattutto, hanno visto una progressiva contrazione, tanto da obbligare gli enti gestori a sospendere o a ridurre notevolmente gli investimenti.

Tuttavia, le Regole hanno potuto assorbire parzialmente tale contrazione, riuscendo a mantenere l'organico esistente e compensando i minori introiti regionali con risorse proprie o raccolte da altre misure pubbliche destinate agli imprenditori agricoli, soprattutto il Piano di Sviluppo Rurale.

L'ordinario garantito dalla Regione è stato poi marginalmente integrato attraverso concessioni per attività turistiche nel Parco svolte da privati e organizzate dalle Regole in quanto ente gestore: si pensi, ad esempio, al servizio di jeep navetta che d'estate porta i turisti a Malga ra Stua, in Val di Fanes e in Val Salata, luoghi in cui è interdetto il transito degli automezzi ma che possono essere raggiunti da alcuni fuoristrada convenzionati.

Negli anni recenti, poi, i parchi veneti sono stati oggetto di specifici finanziamenti messi in atto dalla Regione attraverso risorse esterne, soprattutto europee, con progetti più mirati e consistenti che hanno visto – nel caso del Parco d'Ampezzo – la ristrutturazione di una excasa cantoniera con sua destinazione a foresteria, e la bonifica bellica dell'ex-deposito

militare di Cimabanche, dismesso dall'Esercito, sopra citato fra le cause principali della richiesta regoliera di istituzione di un parco.

Nella Regione Veneto esistono cinque parchi regionali, dei quali solo il Parco d'Ampezzo è gestito da un soggetto con personalità giuridica di diritto privato. Questa particolarità è stata oggetto di alcune difficoltà nelle relazioni burocratiche con gli uffici regionali, che di fatto vedono le Regole un ente strumentale regionale, soggetto a plurime rendicontazioni e dichiarazioni tipiche di tale forma di soggetti controllati. Dover incasellare la natura collettiva dell'ente regoliero nella logica dell'ente Regione non è facile, perché oggettivamente poco inquadrabile negli istituti giuridici conosciuti e gestiti dalla Regione.

Dall'altra parte, l'aspetto positivo di essere persona giuridica di diritto privato permette alle Regole una maggiore facilità nella gestione economica, si pensi solo agli appalti privati anziché pubblici. In ogni caso, le procedure di affidamento di incarichi professionali, assunzioni, acquisti, lavori e quant'altro, sebbene libere dalle rigidità pubbliche, vengono gestite dalle Regole con la massima trasparenza e tracciabilità.

Ne è prova il fatto che la Regione ha affidato al Parco d'Ampezzo, per alcuni anni di seguito, il coordinamento economico di iniziative riguardanti tutti i parchi veneti: la maggiore facilità di gestione di queste spese, anche per conto degli altri parchi, ha permesso l'impiego di circa 800 mila euro per attività di promozione delle cinque aree protette, su regia degli uffici regionali competenti.

Sul fronte di gestione degli altri parchi, però, la Regione ha registrato inefficienze e dispersioni, che più volte hanno portato al mancato impiego delle risorse economiche messe a disposizione, o al loro utilizzo con logiche di ripartizione territoriale che non hanno portato beneficio ai territori interessati. Nel 2018, quindi, la Regione Veneto ha riorganizzato le strutture amministrative e istituzionali dei parchi regionali, di fatto commissariando i parchi, ed escludendo da questa riforma solo il Parco d'Ampezzo 12, che prosegue l'attività secondo la sua legge istitutiva.

Dal punto di vista delle Regole Ampezzane, dunque, la gestione del territorio operata nei secoli si è arricchita con competenze e modalità che hanno permesso loro di crescere nelle capacità relazionali e nella visione più ampia di una modalità di gestione del territorio che è divenuta modello di "buon governo". Le relazioni con Venezia sono state fin da subito improntate su caratteri di trasparenza e correttezza, con difficoltà limitate più a questioni istituzionali e giuridiche che amministrative: va anche ricordato che, a differenza di altri parchi regionali, il parco ampezzano non è quasi abitato da insediamenti umani e ha caratteristiche geografiche di inaccessibilità che già tutelano esse stesse il territorio.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Legge regionale del Veneto 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali" (art. 1 comma 2 "Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai parchi la cui gestione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e) della legge n. 394 del 1991, è affidata alle Regole o alle Comunioni familiari montane, comunque denominate, e la cui organizzazione resta disciplinata nella legge regionale istitutiva del parco").

Essendo poi le Regole un'istituzione a-politica, nel senso che è estranea alle dinamiche politiche locali e territoriali, i rapporti si sono consolidati direttamente a livello istituzionale, attraverso un dialogo con gli amministratori pubblici che, di volta in volta, si alternano alla guida dell'ente regionale.

Durante le campagne elettorali capita sovente che candidati al Consiglio Regionale o ad altri incarichi territoriali chiedano un sostegno alle Regole, o promettano vie preferenziali di relazione una volta eletti: la risposta delle Regole Ampezzane è sempre la stessa, e cioè che non viene sostenuto alcuno schieramento politico, ma che si tenta di coltivare un rapporto cordiale e costruttivo con qualsiasi persona verrà eletta dai cittadini.

Nel tempo, quindi, i Regolieri ampezzani hanno capito che dal Parco non venivano solo vincoli – peraltro esistenti sotto diverse forme anche sul restante territorio regoliero – ma l'area protetta garantiva alle Regole forme di maggiore tutela da interessi speculativi privati, elemento contro il quale le Regole quotidianamente si confrontano.

L'esperienza di oltre vent'anni di gestione ha poi portato l'Assemblea Generale dei Regolieri, massimo organo decisorio della comunità, a richiedere nel 2014 alla Regione Veneto l'estensione dei confini del Parco per ulteriori 320 ettari di territorio, nei comprensori della Val Padeon, Val Granda e Felizon, luoghi dalle spiccate caratteristiche di naturalità che all'epoca della sua istituzione erano rimasti esclusi dai confini dell'area protetta, sebbene ci fosse stata una specifica discussione in fase istruttoria. Ciò che era rimasto escluso nel 1990, soprattutto per ragioni di "trattativa politica" con i cacciatori locali, è stato quindi oggi inserito dalla Regione Veneto accogliendo l'istanza regoliera.

Anche le relazioni con la Riserva di Caccia di Cortina d'Ampezzo sono state impostate e mantenute su toni di reciproca collaborazione, attraverso un'attività di prelievo venatorio al camoscio limitato alla selezione sanitaria, operato peraltro da cacciatori locali accompagnati dai guardiaparco.

È appena da accennare la discussione, in corso da anni, che vede la Riserva di Caccia interessata ad estendere anche sul restante territorio naturale di Cortina la parziale tutela data da un "pre-parco", che permetta una gestione della caccia più consona alla tradizione locale. Nel tempo, infatti, si è andato riducendo il numero di cacciatori locali e la fauna selvatica è andata aumentando: da qui i ripetuti tentativi della Provincia di Belluno di "importare" cacciatori da altre zone, ipotesi che la comunità locale non vede di buon grado soprattutto perché i cacciatori stessi sono contrari ad una gestione della fauna più incisiva e spregiudicata rispetto a quella tradizionale.

Pur essendo i cacciatori locali solo in parte Regolieri, essi sono portatori di modalità e consuetudini che si ispirano a un prelievo tutto sommato prudente della fauna selvatica – da qui l'ottima consistenza della selvaggina nella valle ampezzana – consuetudini che si inseriscono nel solco della mentalità locale ancora molto legata ai valori della sobrietà nell'uso delle risorse naturali.

Una sintesi possibile data da queste modalità di gestione del Parco d'Ampezzo può essere, dunque, quella di un esempio virtuoso che ha portato a conciliare gli interessi pubblici e generali di tutela ambientale con quelli di un'economia turistica di montagna che utilizza il territorio come principale risorsa di vita.

Pur trovandosi l'area protetta un po' distante da attività turistiche di maggiore impatto come gli impianti di risalita e le piste per lo sci alpino, il Parco conta la presenza annua di 500 mila visitatori solo nel periodo estivo, essendo fra le mete escursionistiche preferite delle Dolomiti.

Come si è visto, dunque, gestire il Parco ha portato alle Regole d'Ampezzo più vantaggi che limiti, e questi vantaggi hanno avuto e mantengono ricadute molto positive sul territorio e sulla popolazione: l'assetto turistico estivo nell'area protetta e al suo esterno sono migliorati nel tempo, coprendo una rete sentieristica e di viabilità forestale di centinaia di chilometri di sviluppo. I criteri di gestione del territorio, dentro e fuori dell'area protetta, se inizialmente hanno avuto la spinta positiva della tradizionale attività regoliera, in seguito hanno portato le Regole a osservare con occhi ancora più attenti al paesaggio i territori esterni al Parco, intervenendo con migliorie su sentieri, piste ciclabili, parcheggi per gli escursionisti, percorsi naturalistici che fino a qualche decennio prima erano impensabili.

Nell'ambito delle proprietà collettive italiane le Regole Ampezzane, oltre ad essere fra quelle con un patrimonio forestale più consistente, sono senz'altro quelle che hanno una maggiore complessità di gestione, proprio a causa delle molteplici attività che esercitano oltre a quelle prettamente tradizionali. Esse mantengono, infatti, la loro attività silvo-pastorale, gestiscono la loro foresta e i loro pascoli come in passato, con attenzione e conoscenza capillare del territorio, assicurano e facilitano ai loro Regolieri l'accesso alle risorse naturali cui hanno diritto.

Tuttavia, le Regole Ampezzane hanno sviluppato una visione più moderna di ciò che può essere una proprietà collettiva: non solo un insieme di persone interessate all'utilizzo dei proventi del bosco e al soddisfacimento dei loro diritti, ma anche una comunità che mantiene chiaro l'obiettivo del rapporto uomo-natura. Nei secoli scorsi la natura è stata fonte di vita diretta per la comunità locale, e lo è ancora oggi: un uso discreto e attento delle risorse, e una loro valorizzazione paesaggistica e turistica nel contesto di una società molto differente rispetto al passato, sono divenuti patrimonio culturale collettivo dei Regolieri ampezzani, grazie anche all'esistenza del Parco e all'impegno che essi si sono assunti nel volerlo gestire.